



Comune di Empoli

Il Collegio dei Revisori

Il Collegio, nelle persone dei Sigg.:

Paolo Salvi, Presidente

Carlo Sarra, Componente

Alessandro Nacci, Componente

In ordine alle proposte di deliberazione consiliare aventi ad oggetto "Esteralizzazione della gestione della farmacia comunale: approvazione atto di indirizzo" e "Costituzione di società a totale capitale pubblico finalizzata alla gestione del servizio farmaceutico comunale: approvazione dello statuto e degli indirizzi per il contratto di servizio",

ha espresso il seguente parere.

Constato che alla luce del disegno complessivo emergente dal D.Lgs.17.08.2000 n.267, il comune è prevalentemente un soggetto esercente funzioni di indirizzo, controllo e regolazione e solo residualmente è soggetto di erogazione di (attività) servizi;

che in coerenza con tale strutturazione dell'Ente locale, già il T.U.E.L. agli articoli 113 e 113 bis per servizi pubblici locali (intesa come erogazione verso terzi uti singuli), il D.Lgs.17.03.1995 n.157, D.Lgs.24.07.1992 n.358 e ora D.Lgs.12.4.2006 n.163 (codice degli appalti, per le attività economiche definibili anch'essi servizi pubblici "latu sensu" ma non disciplinati dagli articoli 113 e 113 bis del T.U.E.L. purchè non rivolti verso i cittadini "uti singoli"), residuano la gestione in economia ad eccezione, privilegiando, invece, formule organizzative esterne all'ente, siano esse concessioni, affidamenti in house (per i servizi pubblici locali del T:U:E.L.) ovvero appalti o concessioni per le attività disciplinate dal codice degli appalti (servizi pubblici verso l'interno dell'Ente ovvero verso i cittadini intesi come uti civis e non uti singoli);

visti gli artt. 24 e 29 della legge 28/12/2001 n. 448 i quali rispettivamente prevedono: "gli enti e le aziende di cui al comma 6 e 7 devono promuovere opportune azioni dirette ad attuare l'esternalizzazione dei servizi, al fine di realizzare economie di spese e migliorare l'efficienza gestionale" e "le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs.30/03/2001 n. 165 ... sono autorizzati anche in deroga alle vigenti disposizioni a: a) acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione; b) costituire, nel rispetto delle condizioni di economicità di cui alla lettera a), soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi, svolti in precedenza;"

considerato che l'esercizio dell'attività farmaceutica è un servizio pubblico locale;

che ai sensi dell'art.113 del TUEL è da qualificarsi come economicamente rilevante;

che pertanto esso può essere esercitato nelle forme previste dal comma 5 lett.c) di detta disposizione, mediante affidamento diretto a società che presenti i seguenti requisiti:

1. società commerciale;
2. che sia interamente partecipata da capitale pubblico,
3. che nei confronti di detto organismo l'Ente o gli Enti (in caso di pluripartecipazione)esercitino un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
4. che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente che la controlla;

visto lo schema di statuto societario, nonché lo schema di contratto di servizio allegato alla proposta di deliberazione;

preso atto che per effetto dell'art.17 della direttiva unificata CEE del 31.03.2004 n.18 e dell'art.30 del D.Lgs.12.4.2006 n.163 (codice degli appalti), l'affidamento in concessione dei servizi pubblici non soggiace alla disciplina dell'appalto di servizi (già D.Lgs.17.3.1995 n.157) e conseguentemente trova applicazione l'alternativo regime dell'art.113 TUEL;

che in ordine alla sussistenza dei requisiti precedentemente citati, così come emerge dagli atti evocati, occorre riferire quanto segue:

- Relativamente ai requisiti sub 1 e 2, la loro sussistenza emerge "ictu oculi";
- Relativamente al requisito sb 3, sussiste il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi alla luce dei principi evocati dalla giurisprudenza comunitaria e che si sostanzia oltre che nella (no sufficiente "ex se") integrale partecipazione pubblica e nella consequenziale nomina degli organi societari (Organo amministrativo e Collegio sindacale ancorché eventuale ai sensi del codice civile) negli obblighi gravanti sulla società come risultano nel contratto di servizio;
- Relativamente al sub 4, la ubicazione dell'esercizio farmaceutico nel capoluogo fa sì che il servizio si rivolga ai cittadini posti nel territorio comunale dei quali il Comune è soggetto esponenziale e la integrale partecipazione nella proprietà della società fa sì che insieme alla territorialità della ubicazione venga integrato il requisito della prevalente attività con l'ente che lo controlla, conformemente a quanto definito dalla sentenza TAR Friuli Venezia Giulia 30.6/15.7.2005 n.634 in ordine al requisito di prevalente attività;

visto il piano economico finanziario allegato alla proposta di deliberazione in esame, constatato che la esternalizzazione non altera l'equilibrio del Bilancio comunale;


rilevato altresì che la operazione consente di poter cogliere l'obiettivo del rispetto del patto di stabilità per quanto attiene al vincolo della spesa corrente;

P.T.M.

Esprime parere favorevole alla proposta di esternalizzazione del servizio.

Empoli, 23 giugno 2006

Il Collegio



(dott. Paolo Salvi)



(dott. Carlo Sarra)



(rag. Alessandro Nacci)